

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1992, n. 6

Adozione dello stemma e gonfalone della Regione Calabria ai sensi dell'art. 2, ultimo comma dello Statuto.

(BUR n. 77 del 19 giugno 1992)

N.B. Non si riportano gli allegati alla presente legge.

Art. 1

1. Lo stemma della Regione Calabria, raffigurato nel bozzetto allegato sub A, che forma parte integrante della presente legge, racchiuso in una cornice ovale, è inquartato in croce di Sant' Andrea, con le seguenti figure disposte con riferimento a chi le guarda: nel quarto in alto il pino laricio, poggiante su una linea dritta; nel quarto in basso una colonna con capitello dorico, poggiante su una linea ondulata; nel quarto di sinistra la croce bizantina; nel quarto di destra una croce potenziata.

2. I colori delle singole raffigurazioni sono: verde in campo d'oro per il pino, azzurro in campo d'oro per la colonna, nero in campo d'argento per le due croci.

Art. 2

1. Il gonfalone della Regione Calabria, raffigurato nel bozzetto allegato sub B, è di colore blu, con la scritta "Regione Calabria" in colore oro e reca al centro lo stemma di cui all'articolo precedente. Ha una foggia regolare movimentata alla base da una doppia curvatura, prima concava e poi convessa.

2. All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.

Art. 3

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.